

Accordo, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sull'applicazione dei criteri di classificazione dei comuni montani di cui al regolamento di attuazione dell'articolo 2 della legge 12 settembre 2025, n. 131

La Conferenza unificata

VISTO l'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

VISTA la legge 25 luglio 1952, n. 991, recante "Provvedimenti in favore dei territori montani" come modificata, da ultimo, dalla legge 12 settembre 2025, n. 131;

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, e, in particolare:

- l'articolo 1, comma 593, che istituisce il Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, al fine di promuovere e realizzare interventi per la salvaguardia e la valorizzazione della montagna, nonché misure di sostegno in favore dei comuni totalmente e parzialmente montani delle regioni e delle province autonome;

- l'articolo 1, comma 595, che prevede che gli stanziamenti del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane sono ripartiti, per gli interventi di competenza delle regioni e degli enti locali, con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

VISTA la legge 12 settembre 2025, n. 131, recante "Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane", e, in particolare, l'articolo 2, comma 1, primo periodo, in base al quale con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentiti i Ministri interessati, sulla base dei dati forniti dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri per la classificazione dei comuni montani che costituiscono le zone montane e ai quali si applicano le disposizioni della legge medesima, in base ai parametri altimetrico e della pendenza;

CONSIDERATO che il medesimo articolo 2, comma 1, prevede al quarto periodo che con il decreto di cui al primo periodo è definito contestualmente l'elenco dei comuni montani;

VISTO l'articolo 4, comma 3, della citata legge n. 131 del 2025, il quale dispone che la ripartizione degli stanziamenti del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane destinati agli interventi di competenza delle regioni e degli enti locali, effettuata con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, avvenga sulla base della classificazione dei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 1, della medesima legge;

CONSIDERATO che il medesimo articolo 4, comma 3, quanto agli interventi di competenza delle regioni e degli enti locali, conferma che spetta alle medesime, in attuazione

della propria programmazione, definire le modalità di assegnazione degli stanziamenti nel rispetto dell'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

VISTO l'articolo 2, comma 4, della richiamata legge n. 131 del 2025, che conferisce delega al Governo per il riordino, l'integrazione e il coordinamento della normativa vigente in materia di agevolazioni in favore dei comuni montani, al fine di renderla coerente con la nuova classificazione dei comuni montani;

VISTO il regolamento recante i criteri per la classificazione dei comuni montani, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 1, della legge n. 131 del 2025, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri

SANCISCE ACCORDO

ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera *c*), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra Governo, regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, ANCI e UPI, nei termini sottoindicati.

1. In sede di ripartizione per l'anno 2025 degli stanziamenti del FOSMIT destinati agli interventi di competenza delle regioni e degli enti locali, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge 12 settembre 2025, n. 131, il Governo si impegna ad applicare una ponderazione differenziata dei criteri di cui all'articolo 2 del regolamento di classificazione dei comuni montani, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 1, della legge 12 settembre 2025, n. 131, al fine di valorizzare le realtà con più spiccate caratteristiche di montanità.

2. In sede di utilizzo della quota regionale delle risorse FOSMIT 2025 - nell'ambito dell'autonomia riconosciuta alle Regioni nella definizione delle modalità di assegnazione degli stanziamenti, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, secondo periodo, della legge 12 settembre 2025, n. 131 - le medesime Regioni si impegnano a tenere conto delle esigenze dei comuni compresi nell'elenco storico predisposto sulla base della legge del 1952, ma che non rientrano nei nuovi criteri di classificazione ai sensi del citato articolo 2 regolamento di classificazione dei comuni montani.

3. Fino all'eventuale aggiornamento della normativa regionale in materia, restano ferme le misure di natura agevolativa a favore dei comuni montani, di cui alla normativa regionale vigente alla data di entrata in vigore del regolamento di classificazione dei comuni montani.

4. Fino all'esercizio della delega di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 12 settembre 2025, n. 131, restano ferme le misure di natura agevolativa a favore dei comuni montani, di cui alla normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

5. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente Accordo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.